

N. 00272/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00672/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 672 del 2013, proposto da:  
Francesco D'Orta, Silvana Gasparetto D'Orta, rappresentati e difesi dall'avv.  
Roberto Capasso, con domicilio eletto presso T.A.R. Campania - Napoli piazza  
Municipio, 64;

*contro*

Comune di **Camigliano** in Persona del Sindaco p.t.-n.c.

*per l'esecuzione sentenza n. 15738/2010 resa dalla Corte d'appello di  
Napoli, sez. 1<sup>a</sup>.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 la dott.ssa Anna  
Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con il presente ricorso viene chiesta l'esecuzione della sentenza civile in epigrafe con cui il Comune di **Camigliano** è stato condannato al deposito presso la CC.DD.PP: di somme di denaro a titolo di indennità di esproprio e di occupazione in favore degli odierni ricorrenti. La parte chiede quindi l'assegnazione di un termine al Comune per adempiere e in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

Alla camera di consiglio del 16.12.2015 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

## DIRITTO

Il ricorso è irricevibile.

Ed invero non è stato rispettato il termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso per il deposito dello stesso: il ricorso è stato notificato in data 21.1.2013 e depositato il successivo 8.2.2013.

Il giudizio di ottemperanza è trattato, ai sensi dell'art. 87, comma 2, lett. d) d. lgs. 104/10, in camera di consiglio; ai sensi dell'art. 87, comma 3, i termini processuali nei procedimenti in camera di consiglio sono dimezzati e pertanto il termine per il deposito del ricorso è di quindici giorni decorrente dal momento in cui si è perfezionata la notificazione del ricorso per il destinatario (art. 45 d.lgs. 104 cit., 30 giorni dimezzati: così Tar Liguria, I, n. 1848/2011; Tar Emilia Romagna, Bologna, II, n. 795/2011).

Ne consegue la declaratoria di irricevibilità, mentre stante la mancata costituzione del Comune intimato, nessuna statuizione è dovuta in ordine alle spese.

## P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con  
l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente FF, Estensore  
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere  
Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)